

ORDINANZA n. 15/07

(Porto di Piombino – Aree per stoccaggio merci - art. 50 codice della navigazione - modifiche)

IL PRESIDENTE

Vista la propria ordinanza n. 24/06 in data 22 settembre 2006, con cui, nell'ambito della razionalizzazione delle aree e delle attività portuali nel porto di Piombino, si è proceduto ad individuare idonee aree di stoccaggio delle merci in prossimità delle banchine commerciali del porto, ivi comprese quelle di più recente realizzazione;

Vista la lettera e-mail in data 5 luglio 2007 della Smepp s.p.a. (prot. AP 5191/07 del 5 luglio 2007) con cui si rappresentano le difficoltà imprenditoriali della società connesse ai costi degli spazi di banchina via via utilizzati per i traffici di interesse;

Sentite per le vie brevi anche le altre imprese portuali e dato atto di analoghe problematiche per i traffici di rispettivo interesse;

Dato atto delle modalità e dei costi applicate per le stesse fattispecie da altre Autorità portuali, in particolare quella di Marina di Carrara e di Catania;

Ritenuto di rivedere le vigenti modalità di tariffazione al fine di agevolare le imprese portuali nell'acquisizione e nel mantenimento dei traffici portuali, così da rendere ancora più competitivo lo scalo piombinese;

Sentito il dirigente dell'Area Giuridico-Amministrativa-Contabile sulle possibili diverse modalità di tariffazione;

Ritenuta condivisibile la possibilità di individuare un periodo di "franchigia" nei primi dieci giorni dell'occupazione, correlando peraltro il calcolo della tariffazione alle effettive aree occupate, così da agevolare le imprese portuali che impegnino dette aree nel minor tempo possibile, ed incentivando la celerità delle operazioni portuali;

Vista la legge 28.01.1994 n. 84, recante il "*Riordino della legislazione in materia portuale*", come successivamente integrata e modificata;

visti i rilevanti articoli del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, in particolare l'articolo 50 del codice della navigazione e artt. 38, 39 e 80 del regolamento di esecuzione;

visto il decreto n. 05/03 in data 9 dicembre 2003, recante il *Regolamento di gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali indisponibili*";

visto il proprio decreto n. 01/06 in data 1 febbraio 2006, recante "Procedure amministrative in materia di demanio marittimo";

ORDINA

ARTICOLO UNICO

1. Il comma 5 dell'articolo 2 dell'ordinanza 24/06 citata in premessa è sostituito dal seguente:

"5. Per l'occupazione delle aree di stoccaggio in parola, l'impresa è tenuta a corrispondere all'AP, su specifico ordine di introito, e con riferimento all'area e alle sub-aree occupate, nonché al periodo di tempo di interesse, un canone giornaliero (giorno solare) così determinato:

- per i primi 10 (dieci) giorni: franchigia del 100%;*
- dall'11° al 20° giorno: riduzione ad 1/5 del canone stabilito per la fattispecie dal decreto n. 5/03 del 9 dicembre 2003 citato nelle premesse;*
- dal 21° al 30° giorno: il canone stabilito per la fattispecie in esame nel decreto n. 5/03 del 9 dicembre 2003 citato nelle premesse a tariffa piena.*

2. La planimetria in Allegato 1 all'ordinanza 24/06 citata in premessa è sostituita da quella unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

3. Il modello in Allegato 2 all'ordinanza 24/06 citata in premessa è sostituito da quello unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

4. La presente ordinanza ha decorrenza dalla data del 1 agosto 2007.

5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Piombino, 25 luglio 2007

Luciano GUERRIERI